

Allegato I alla circolare N. 15 del 1/7/2013

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE RISORSE

AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI

SERVIZIO 5 FITOSANITARIO

UNITA' OPERATIVA N. 39 – COORDINAMENTO

ATTIVITA' FITOSANITARIA

U. O. n. 39 Prot. n.48492

Classificazione UOB 39

Palermo 21/9/2011

OGGETTO: modalità distruzione materiale vegetale infestato, per mezzo della bruciatura.

**Alle Unità Operative Fitosanitarie presso
gli Ispettorati Provinciali per l'Agricoltura di Trapani,
Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Messina, Agrigento
Loro Sedi
All'Unità Operativa n. 42 O.M.P. di Acireale
All'Unità Operativa n.43 O.M.P. di Palermo**

P.C.

**Al Dirigente Generale
SEDE
All'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Comando del Corpo Forestale
Servizio 5 Tutela
Viale Regione Siciliana 2246
90145 Palermo**

Com'è noto, le attuali normative e disposizioni in materia di organismi nocivi dei vegetali sovente contemplano, nell'ambito delle misure fitosanitarie ufficiali, la bruciatura delle piante infette, o di loro parti, come mezzo di eliminazione delle fonti d'infestazione e d'inoculo.

Considerato che, con D.lg.vo n.205/2010, è stata modificata la norma in materia di eliminazione dei residui di potatura e di ogni altro materiale agricolo o forestale, precludendo la possibilità della combustione sul campo dei residui vegetali, considerati rifiuti da attività agricola non pericolosi, sono pervenute allo Scrivente diverse richieste di chiarimento, sull'interpretazione dell'attuale quadro normativo, in riferimento agli aspetti fitosanitari.

Nel merito, si rileva che le disposizioni nazionali e regionali in materia fitosanitaria, discendono da direttive e decisioni comunitarie, il cui recepimento è notoriamente obbligatorio da parte degli Stati membri, ancor più se si considera la delicatezza degli aspetti connessi alla possibile diffusione di organismi nocivi, potenzialmente pericolosi in termini economici e ambientali.

Ne deriva che le piante, o loro parti, soggette a prescrizioni fitosanitarie di distruzione, anche per mezzo della bruciatura, non possono soggiacere alla normativa nazionale sui rifiuti agricoli, nel rispetto del criterio della prevalenza della normativa comunitaria sull'ordinamento statale e dell'esigenza della tutela dell'interesse pubblico.

Tuttavia, nei casi di applicazione delle misure fitosanitarie di distruzione per mezzo di bruciatura, codesti Uffici avranno cura di prescrivere le seguenti modalità di comportamento ai soggetti interessati, al fine di scongiurare il rischio d'incendi:

- la bruciatura dei materiali dovrà effettuarsi preferibilmente nelle giornate umide e, comunque, sempre in assenza di vento;
- le operazioni devono avere inizio nelle prime ore della giornata e terminare nel più breve tempo possibile, con la sospensione nel caso di mutamento delle precedenti condizioni meteorologiche (rialzo significativo della temperatura e/o del vento);
- il sito interessato dovrà essere preventivamente pulito da foglie, erbe secche, altro materiale facilmente infiammabile e trovarsi in vicinanza di una fonte idrica;
- il fuoco dovrà essere sorvegliato, fino allo spegnimento totale, da sufficiente personale fornito di attrezzature;
- al termine delle operazioni è necessario assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Firmato
Il Dirigente dell'U.O. 39
(Domenico Carta Cerrella)

Firmato
Il Dirigente del Servizio
(Vito Sinatra)